



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 38 DEL 28/07/2016**

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H .**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Presente
OLIOSI LEONARDO	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Presente
DI BRAIDA PATRIZIA	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
PERANTONI ELENA	Assente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
MORANDINI GIAN LUCA	Assente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VESENTINI ANDREA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato .

## **OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 32 della Costituzione recita *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...”*;

Considerato il riparto delle competenze nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico contenute nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante la *“Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, che riconosce allo Stato la competenza legislativa a determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità ai fini della tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magneti ed elettromagnetici;

Dato atto che:

- nella suddetta legge n. 36/2001, l'art. 8, comma 6, prevede che *“I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*;
- la disciplina del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, prevede la confluenza in un unico procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente Locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

Dato atto altresì che:

- il Comune di Valeggio sul Mincio ritiene la salute ed il benessere dei propri cittadini, così come la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del proprio territorio, valori prioritari ed irrinunciabili per lo sviluppo e la crescita di ogni persona e della comunità, e pertanto qualsiasi azione, pubblica o privata, che veda coinvolto o interessato il Comune deve essere improntata a questi valori e finalità;
- il Comune, quale primario Ente rappresentativo della propria comunità, esercita la propria funzione ed esplica le proprie azioni in piena autonomia, anche regolamentare, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 T.U. Enti Locali;
- è interesse primario dell'Amministrazione di Valeggio sul Mincio disciplinare, tramite apposito Regolamento, la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico quali gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld, ovvero lo standard di modalità di radiodiffusione terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai dispositivi *handheld*, come i più comuni smartphone, i palmari e i telefoni cellulari evoluti) al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dai sopra citati art. 32 della Costituzione e disposizioni contenute nella legge n. 36/2001;

Ravvisata la necessità di disciplinare, tramite apposito Regolamento, la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico quali gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, e di dotarsi - successivamente - del Piano comunale delle installazioni di tali impianti, che costituirà parte integrante del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;

Considerato che il Regolamento oggetto della presente deliberazione è stato predisposto nel rispetto dei principi sopra enunciati e allo scopo di attuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al già citato D. Lgs. 259/2003, e allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, facendo propri gli obiettivi di qualità e i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico previsti dall'art. 2.13.4 delle NTA - Norme Tecniche Attuative del PAT, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26/09/2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15/10/2013, e divenuto efficace in data 21.11.2013;

Dato atto che il PAT stabilisce che la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive contenute nel sopra menzionato art. 2.13.4 delle NTA;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione effettuare attività di vigilanza, controllo ambientale e monitoraggio in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici tramite il Settore Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Veneto nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltre che ricorrendo a tecnici esterni esperti in materia;

Considerato altresì che è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'art. 10 legge n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;

Vista la bozza di *Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H* predisposta dal personale appartenente all'Area Tecnica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di dare la maggior diffusione possibile al Regolamento oggetto della presente deliberazione, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo, per opportuna conoscenza, ai principali soggetti gestori degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, affinché questi ultimi possano provvedere a segnalare all'Amministrazione comunale, annualmente, i propri programmi di sviluppo delle reti nel rispetto del Regolamento;

Ritenuto, per i motivi sopra riportati, di condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a predisporre il nuovo *Regolamento*, e di procedere all'approvazione del medesimo;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Visto il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Viata la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Visto l'art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Preso atto degli emendamenti (evidenziati in grassetto), presentati dai consiglieri di minoranza, ai seguenti articoli del regolamento:

Art. 5. Siti sensibili

2° paragrafo

omissis..."In prossimità di tali aree e in deroga alla distanza di 100 metri di cui all'art. 4, è possibile l'installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente solo nel caso in cui sia dimostrato che tutte le possibili localizzazioni alternative risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, previo specifico **parere del Consiglio Comunale** avvalendosi della consulenza di tecnici esperti in materia. In tal caso dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile e la minima esposizione ai campi elettromagnetici per i frequentatori di tali siti."

Art. 10. Funzioni di vigilanza, monitoraggio e partecipazione

2° paragrafo

omissis ... "Il Settore Ambiente comunale effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici sugli impianti esistenti, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Veneto, nonché ricorrendo a tecnici esterni esperti in materia, definendo annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti **riservato e non accessibile** per almeno il 20% del numero totale di impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta, **garantendo nell'arco di cinque anni il monitoraggio completo di tutti gli impianti.**" ...omissis...

Considerato che i sopracitati emendamenti al regolamento sono stati condivisi da tutti i consiglieri comunali;

Visto l'esito della votazione sull'approvazione del regolamento come sopra emendato:

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 13
Maggioranza	n. 7
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	nessuno

### **DELIBERA**

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate.
2. Di approvare l'allegato *Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H* predisposto dal personale appartenente all'Area Tecnica, come sopra emendato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare la maggior diffusione possibile al *Regolamento* oggetto della presente deliberazione, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo, per opportuna conoscenza, ai principali soggetti gestori degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, affinché questi ultimi possano provvedere a segnalare all'Amministrazione comunale, annualmente, i propri programmi di sviluppo delle reti nel rispetto del Regolamento medesimo.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
VESENTINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
PERUZZI DR. GIOVANNI



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**

**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI  
IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE  
TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**
2. **FINALITÀ E OBIETTIVI**
3. **CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**
4. **DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**
5. **SITI SENSIBILI**
6. **PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI**
7. **PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI**
8. **IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI, AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**
9. **PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI**
10. **FUNZIONI DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE**
11. **INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**
12. **SANZIONI**
13. **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**
14. **RINVIO DINAMICO**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld, ovvero lo standard di modalità di radiodiffusione terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai dispositivi *handheld*, come i più comuni smartphone, i palmari e i telefoni cellulari evoluti).

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

## **2. FINALITÀ E OBIETTIVI**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, sul territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, e fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il presente Regolamento persegue pertanto le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale e ambientale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e) promuovere interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dei successivi art. 4 e 5, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- f) favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione, favorendo ove possibile la riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico stabiliti dalle vigenti normative;
- g) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/01;
- h) minimizzare i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- i) tutelare i beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico.

## **3. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti oggetto del presente Regolamento, dovranno proporre la migliore soluzione tecnica possibile, praticabile al momento della richiesta, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche. Per le nuove localizzazioni i medesimi soggetti dovranno indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

Per le installazioni di cui trattasi, non essendo le medesime soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere preferiti, come indicato dalla Circolare Regionale n. 12 del 2001, ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio indirizzando, ove possibile, i gestori della telefonia cellulare a localizzare le installazioni all'interno delle aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.). Sono altresì da preferire le seguenti ulteriori ubicazioni:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione comunale: l'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà del Comune di Valeggio sul Mincio avviene a titolo oneroso con contratto di locazione;
- b) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni di tutela paesaggistica ed ambientale, salvo che non sia acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- c) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), tecnologiche, aree produttive;
- d) aree di rispetto cimiteriale;
- e) aree adibite a cave esistenti e/o dismesse.

Le aree di cui sopra dovranno essere già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo nel caso in cui sia dimostrato che tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- f) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- g) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- h) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui;
- i) le installazioni interrato degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare, compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture già esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti.

Nella progettazione degli impianti, sono da applicarsi i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, anche in ambiti non sottoposti a tutela, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli apparati tecnologici e agli accessori, e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si deve tenere conto di tali principi anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

1. adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
2. limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
3. ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
4. impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
5. adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
6. adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
7. adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro. A tal proposito, le compagini arbustive e vegetazionali poste a terra a mitigazione degli impianti dovranno essere oggetto di periodiche manutenzioni, e dovranno essere dotate di idoneo impianto di irrigazione automatico collegato alla rete di distribuzione dell'acqua, con relative spese a carico dei gestori.

#### **4. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili e non.

In particolare è fatto divieto di installare impianti sui siti sensibili e loro pertinenze, così come definiti al successivo art. 5, e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai medesimi, calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

E' stabilito altresì il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree e negli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo l'ottenimento del parere favorevole della competente Soprintendenza;
- b) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi della Parte Seconda del sopra menzionato D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sugli immobili ubicati nei centri storici e nei nuclei di antica origine, e su quelli aventi particolari caratteristiche storico architettoniche testimoniali.

#### **5. SITI SENSIBILI**

Per siti sensibili si intendono ospedali e attrezzature sanitarie destinate al pubblico, case di cura, case di riposo, centri di accoglienza, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, oratori, sale parrocchiali, orfanotrofi, ivi comprese le relative pertinenze, parchi, aree per il gioco e lo sport, e spazi adibiti all'infanzia in generale.

In prossimità di tali aree, e in deroga alla distanza di 100 metri di cui all'art. 4, è possibile l'installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente solo nel caso in cui sia dimostrato che tutte le possibili localizzazioni alternative risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, previo specifico **parere del Consiglio Comunale** avvalendosi della consulenza di tecnici esperti in materia. In tal caso dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile e la minima esposizione ai campi elettromagnetici per i frequentatori di tali siti.

#### **6. PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI**

Al fine di assicurare e programmare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti oggetto del presente Regolamento nel territorio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno i gestori interessati presentano al Settore Ambiente e al Settore Urbanistica del Comune di Valeggio sul Mincio il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare

successivo. Tale programma dovrà essere preventivamente valutato dalla Giunta Comunale, e in caso di parere favorevole dovrà essere inserito nel primo Piano comunale utile relativo all'installazione degli impianti, di cui al successivo art. 7.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale appartenenti ai vari gestori;
- c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest. Tale relazione dovrà altresì contenere la descrizione di tutti gli accorgimenti che l'operatore intende mettere in atto per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e per un corretto inserimento urbanistico edilizio.

Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente, qualora ripresentate, dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione delle esposizioni e sulle esigenze di copertura.

## **7. PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI**

Il Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H è lo strumento con il quale l'amministrazione comunale intende definire i modi e le scelte di localizzazione degli impianti stessi, secondo le finalità e gli indirizzi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia.

Il piano avrà quale priorità la salvaguardia della salute pubblica e del territorio, e assicurerà la possibilità che i cittadini partecipino alle procedure di formazione del medesimo attraverso la formulazione di osservazioni durante l'iter di approvazione del piano. Assicurerà, altresì, la possibilità che gli operatori possano offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia, purché sia sempre garantita la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H costituisce parte integrante del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Il procedimento di formazione, pertanto, sarà quello di cui all'art. 18 della citata legge regionale n. 11/2004, ovvero adozione da parte del Consiglio Comunale, deposito del piano e periodo per ricevimento osservazioni, esame delle osservazioni e approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.

Il Piano verrà aggiornato annualmente sulla base dei programmi di sviluppo delle reti dei vari gestori. Qualora non pervengano richieste di sviluppo, o le richieste pervengano oltre la data indicata all'art. 6, non si procederà all'aggiornamento.

Il Piano delle installazioni verrà predisposto dall'Amministrazione comunale entro novanta giorni dalla scadenza della presentazione del primo programma di sviluppo delle reti che i vari operatori intendono realizzare nell'anno solare successivo, descritto al precedente art. 6, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'U.L.S.S. e di consulenti esterni di provata esperienza nel settore.

Il Piano conterrà la ricognizione degli impianti esistenti, individuerà i siti ed aree nei quali potranno essere installati nuovi impianti, e sarà corredato di una relazione tecnica esplicativa. Il Piano potrà indicare, laddove necessario a seguito degli esiti dei monitoraggi effettuati, gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, conterrà la verifica dei contenuti dei programmi dei gestori (con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi), del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3 e dei limiti di esposizione statali, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dagli art. 4 e 5, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori e dei contratti già in essere.

## **8. IMPIANTI ESISTENTI IN AREE SENSIBILI, AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

Il Comune di Valeggio sul Mincio promuove, ove necessario, azioni di rilocalizzazione e risanamento degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati nei siti di cui agli articoli 4 e 5, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Qualora a seguito di controlli e monitoraggi si rilevi che gli impianti non rispettino e/o superino, con il contributo di una o più sorgenti, i limiti di esposizione, i valori di attenzione o gli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012, i gestori dovranno provvedere immediatamente alla riduzione a conformità degli impianti, concordando tempi e modi con l'Amministrazione comunale. L'attestazione del rispetto del limite dovrà essere convalidata da ARPAV, con spese a carico dei gestori.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dalle sopra citate norme.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti dovrà essere attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

In caso di violazione dei limiti di cui sopra, si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 12.

## **9. PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.

Nelle more di approvazione del Piano comunale di cui all'art. 7, le autorizzazioni all'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento sono subordinate all'espressione di parere favorevole da parte della Giunta Comunale.

## **10. FUNZIONI DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE**

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è effettuata dal Settore Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Veneto nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Settore Ambiente comunale effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici sugli impianti esistenti, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Veneto, nonché ricorrendo a tecnici esterni esperti in materia, definendo annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti **riservato e non accessibile** per almeno il 20% del numero totale di impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta **garantendo nell'arco di cinque anni il monitoraggio completo di tutti gli impianti.**

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPAV.

Il Settore Ambiente provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente regolamento.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi del personale del Settore Edilizia Privata e della Polizia Municipale.

L'Amministrazione comunale promuove incontri con la cittadinanza per far conoscere i programmi di sviluppo formulati dai vari gestori, e per divulgare gli esiti dei monitoraggi sui valori dei campi elettromagnetici effettuati, utilizzando anche sistemi di comunicazione tramite il sito istituzionale e i social network.

## **11. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Aderisce altresì a specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

A tal proposito potranno essere coinvolti, oltre ai vari settori comunali, la Protezione Civile, i Servizi Educativi e Scolastici, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile.

## **12. SANZIONI**

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni.

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, qualora applicabili, in caso di inosservanza delle prescrizioni a tutela della salute o dell'ambiente previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

## **14. RINVIO DINAMICO**

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta N. 2016 / 1348

Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/08/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
GRAZI ANNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 del 28/07/2016**

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

**Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E  
PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H .**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/09/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
PERUZZI DR. GIOVANNI  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 28/07/2016**

**Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E  
PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H .**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 11/08/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 08/09/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
PERUZZI DR. GIOVANNI  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)